



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di **piano del consumatore** elaborata dall'OCC dott.ssa Alessandra Reda su istanza di **Bisceglia Fabio**;

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in Dipignano (CS) via S.lanni;

- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione e del creditore privilegiato ipotecario (pur fuori della durata del piano ma nel rispetto della scadenza naturale del mutuo) mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 20%;
- durata complessiva in 7 anni, oltre il pagamento del creditore ipotecario che tuttavia verrebbe soddisfatto con anticipo di un anno (2039 anziché 2040);

auspicato che **(I)** il ricorrente provveda a modificare le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, quantomeno al 50%, rispetto all'attuale 20%, incidendo sull'importo della rata o, ove non



possibile tenuto conto dell'entrate mensili e del fabbisogno mensile da accantonare per come attestato dall'OCC, aumentando la durata della procedura;

considerato infatti l'attuale proposta di piano del consumatore:

PROPOSTA DI PAGAMENTO					
Creditore	Privilegio	Importo debito	% soddisfo	Importo da pagare	Interessi legali
Compensi OCC	Predeuzione	6.142,69	100%	6.142,69	0,00
Compensi avvocato	Predeuzione	2.903,65	100%	2.903,65	0,00
BNL spa	Privilegio immobiliare	92.904,28	100%	92.904,29	8.090,69
Agenzia Entrate Riscossione	Privilegio mobiliare	6.873,02	20%	1.374,60	50,13
Intesa san Paolo spa	Chirografo	7.747,40	20%	1.549,48	56,50
Findomestic Banca spa	Chirografo	24.944,32	20%	4.988,86	181,93
Carrefour Banque	Chirografo	299,40	20%	59,88	2,19
Agos ducato spa	Chirografo	549,23	20%	109,85	1,83
Finitalia spa	Chirografo	451,07	20%	90,21	3,29
TOTALE		142.815,06		110.123,52	8.386,56

ritenuto infatti che:

- aumentando di un ulteriore 30% il soddisfacimento dei chirografari, con un esborso aggiuntivo pari quindi a circa € 10.000 (e ciò in quanto il debito totale nei confronti dei chirografari è pari a circa € 33.990, di cui il 50% sarebbe circa 17.000, mentre attualmente il piano prevede il pagamento dei chirografari per complessivi 6.795);
- provvedendo al pagamento integrale del privilegiato mobiliare A.E.R., per ulteriori € 5.499 (dati dalla differenza tra il pagamento integrale di € 6.873 e il pagamento prospettato al 20% di € 1.374);

e assicurando tale ulteriore versamento di circa € 15.500 in 2 anni e 6 mesi, mantenendo la medesima rata mensile di € 500,00, il ricorrente consentirebbe al Giudice un vaglio sulla meritevolezza meno stringente, dovendosi diversamente valutare rigorosamente i plurimi accessi al credito (come da orientamento della prevalente giurisprudenza di merito), con la possibile conseguenza del diniego dell'omologa per mancanza del presupposto di cui all'art. 12 bis co. III l.3/2012;

ritenuto appunto *prima facie* concedibile una dilatazione del piano fino a 9 anni e 6 mesi, al fine di assicurare le due condizioni indicate *supra*, ove non sia possibile per il ricorrente aumentare la rata mensile, o per il professionista OCC attestarne la fattibilità;

ritenuto per il resto il piano ammissibile, considerato che la mancata decadenza dal beneficio del termine per entrambi i contratti di mutuo fa sì che il pagamento degli stessi possa essere assicurato secondo la scadenza naturale e dunque fuori dal termine di 7 anni (o come auspicabilmente rideterminato in 9 anni e 6 mesi o nella diversa inferiore durata che il ricorrente sarà in grado di garantire);

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare il maggiore esborso suggerito, o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata, pur tenuto conto delle criticità rilevate e delle possibili ripercussioni in ordine all'omologa



visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato (con particolare riferimento al profilo sub (I), o diversamente confermare la proposta per come già depositata

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **16 aprile 2020 ore 10:45**;

ORDINA

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 9 marzo 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 9 marzo 2020.

DISPONE

non doversi provvedere rispetto alla richiesta del ricorrente di "sospendere ogni procedimento e di ogni pagamento dei crediti contemplati nel proposto piano", atteso che non è indicata alcuna procedura esecutiva in essere né vi sono motivi per sospendere i pagamenti, cui il ricorrente continua a essere tenuto fino all'eventuale provvedimento di omologa;

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria, nonché al ricorrente presso il suo legale costituito

Cosenza, 16/02/2020

Il G.D.
Dott. Giorgio Previte

